

Principio di laicità e fenomeno religioso nei rapporti di lavoro



Roberto Mazzola

Ordinario di Diritto e religione
e Diritto interculturale
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Abstract: I mutamenti sociali prodotti dai processi d’immigrazione e le dinamiche connesse al fenomeno di post-secolarizzazione impongono un ripensamento del ruolo del principio di laicità non solo nella sfera pubblica e istituzionale, ma anche in quella privata. In particolare, il contributo intende interrogarsi sulle conseguenze di tali mutamenti in ambito giuslavoristico, in particolare privato, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea.

Parole chiave: Laicità, Pluralismo, Dissimulazione, Marranismo, Lavoro privato

The principle of secularism and religion in labor relations

Abstract: The social changes brought about by immigration processes and the dynamics associated with the phenomenon of post-secularization require a rethinking of the role of the principle of secularism not only in the public and institutional sphere, but also in the private context. In particular, this contribution aims to examine the consequences of these changes in the field of private labor law in light of the most recent case law of the Court of Justice of the European Union.

Keywords: Secularism, Pluralism, Dissimulation, Marranism, Private Work

ISSN: 3103-4721

DOI:

Copyright © 2025 Roberto Mazzola

The text is licensed under the Creative Commons BY 4.0 International License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SOMMARIO: 1. Verifica dell'estensione applicativa del principio di laicità – 2. Il mito della “neutralità” come obiettivo strategico per la risoluzione dei conflitti in ambito lavorativo – 3. Le torsioni del principio di laicità e della categoria di ‘neutralità’ nell’orizzonte giuslavoristico – 4. Quadro conclusivo.

1. Verifica dell'estensione applicativa del principio di laicità

Al fine di non perdersi nel coacervo d'interpretazioni che avvolge il principio di laicità e ne accompagna l'applicazione adotterò come punto di osservazione l'evoluzione che quest'ultimo ha avuto nella giurisprudenza della Corte costituzionale. A partire dalla sentenza 203 del 1989 i giudici della Consulta hanno infatti dato sostanza e forma a tale principio¹ (Brunelli 2013; Guerzoni L. 1967; Dalla Torre 2009; Casuscelli G. 2009; Guerzoni L. 1992; Pasquali Cerioli 2023; Sicardi 2007; Zanon 1998; Ferrari A. 2023; Domianello 2022). Lo hanno fatto selezionando il materiale normativo contenuto nella Carta costituzionale utilizzando svariate tipologie di dispositivi predisposti dalla normativa, tanto ordinaria quanto costituzionale, nonché le norme integrative previste per i giudizi davanti alla Corte: sentenze di rigetto; sentenze ablativo; sentenze di accoglimento, aggiuntive o sostitutive, nonché ordinanze e perfino l'uso ripetuto di *obiter dictum* (Zagrebelsky-Marcenò 2018).

Dalla ricostruzione dell'evoluzione di quello che i giudici delle leggi hanno qualificato come *principio fondamentale*² (Colaianni 1989) che sostanzia la forma di Stato emerge un dato di cui non si può non tener conto: ad eccezione della sentenza n. 259 del 1990³ in materia di trattamento di fine rapporto all'interno della Comunità ebraica di Firenze, in tutti gli altri casi il principio di laicità ha trovato applicazione in questioni attinenti la sfera del diritto

¹ C. cost. 12.04.1989, n. 203; C. cost. 25.05.1990, n. 259; C. cost. 14.01.1991, n. 13; C. cost. 27.04.1993, n. 195; C. cost. 01.12.1993, n. 421; C. cost. 05.05.1995, n. 149; C. cost. 18.10.1995, n. 440; C. cost. 31.05.1996, n. 178; C. cost. 08.10.1996, n. 334; C. cost. 15.07.1997, n. 235; C. cost. 14.11.1997, n. 329; C. cost. 20.11.2000, n. 508; C. cost. 09.07.2002, n. 327; C. cost. 15.12.2004, n. 389; C. cost. 29.04.2005, n. 168; C. cost. 13.02.2009, n. 38; C. cost. 10.03.2016, n. 52; C. cost. 24.03.2016, n. 63; C. cost. 07.04.2017, n. 67; C. cost. 07.06.2019, n. 141; C. cost. 05.12.2019, n. 254; C. cost. 20.12.2019, n. 278; C. cost. 24.03.2006, n. 127

² C. cost., 12.4.1989, n. 203. In essa si legge al n. 4 «I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

³ C. cost. 23-25.5.1990, n. 259.

pubblico, e là dove la Corte è intervenuta in ambito privatistico, mi riferisco alle ripetute pronunce in materia di matrimonio concordatario o su questioni di natura bioetica, l'oggetto di giudizio non ha mai investito l'area giuslavorista. V'è dunque da chiedersi se l'impianto concettuale di laicità elaborato dalla giurisprudenza costituzionale possa funzionare al di fuori della distinzione tra ordinamento statutale e ordinamento confessionale e della separazione tra obblighi religioso-morali e norme statuali, giusto per citare due tratti peculiari del principio di laicità contenuti nella sentenza del giudice costituzionale n. 334 del 1996⁴. In altre parole, un principio di laicità plasmato su questioni di delibazione di sentenze di nullità canonica; di edilizia di culto; di esposizioni di simboli religiosi in spazi scolastici pubblici; di turbamento di funzioni religiose; di offesa del sentimento religioso; di orari scolastici o di formule di giuramento in ambito processuale può trovare applicazione in ambito giuslavoristico? Un principio elaborato intorno agli artt. 7 e 8 Cost., dove le parole chiave sono: confessioni religiose; imparzialità statutale e distinzioni tra ordine confessionale e statutale, può suggerire alla giustizia ordinaria congrue soluzioni ai problemi di natura etnico-religiosa che con sempre più frequenza si manifestano nel mondo del lavoro?⁵

A prima vista si potrebbe concludere che la natura squisitamente pubblicistica di tale principio e la sua eziologia di matrice ecclesiasticistica male si adattino alle dinamiche connesse ai rapporti di lavoro. Ciò è vero se si rimane fermi alle parole chiave prima citate, ovvero, a quelle parti della definizione del concetto di laicità dove risiedono gli strati più sedimentati del pensiero e della cultura giuridica italiana, espressione delle rivoluzioni borghesi di metà Ottocento e dello spirito laicista risorgimentale dove l'oggetto del contendere era costituito da questioni assai concrete quali: la proprietà ecclesiastica; l'insegnamento della religione a scuola; l'introduzione del matrimonio civile;

⁴ § 3.2. «All'anzidetta configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'ordine delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde poi, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione tra 'ordini' distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o 'supremo' principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte (...), significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato» (C. cost. 9.10. 1996, n. 334).

⁵ Rapporti elaborati in riferimento al ruolo e al peso del fenomeno religioso all'interno delle aziende private francesi. Il primo è il rapporto elaborato dall'Institut Randstad-Observatoire du Fait Religieux en Entreprise *Le travail, l'entreprise et la question religieuse* nel 2018, il secondo dall'Institut Montaigne *Religion au travail Baromètre du fait religieux en entreprise 2022-2023* del 2023 www.institutmontaigne.org/publications/religion-au-travail-barometre-du-fait-religieux-en-entreprise-2022-2023

il privilegio del foro ecclesiastico e in genere i “fenomeni di manomorta” (Ferrari S. 2006). Questioni e rivendicazioni che s’inquadravano nel generale processo di affermazione dell’indipendenza e superiorità dello Stato liberale rispetto alla Chiesa cattolica. Oggi, viceversa, si discute di simboli e ci si scontra attorno ad argomenti come il crocifisso; il velo; la libertà di satira in materia religiosa; la circoncisione o la sunna simbolica. Ora, dietro questi temi apparentemente meno concreti e contingenti, propri della legislazione eversiva della seconda metà dell’Ottocento, è facile intravedere una questione centrale: quella dell’identità personale, o meglio ancora, la questione dirimente del fattore umano e della dignità della persona. Questo significa che attualmente il principio di laicità va iscritto all’interno della logica che il costituzionalismo postbellico ha riservato ai diritti sociali e politici, “ovvero”, scrive Ricca, a quegli istituti «finalizzati a assicurare il processo di autodeterminazione democratica e di affermazione sociale della persona» (Ricca 2008, p. 70), un processo, osserva Bin (Bin 2019), che nasconde tuttavia un pericolo: il richiamo sempre più insistente alla dignità umana da parte della Corte costituzionale, soprattutto su questioni eticamente sensibili, potrebbe infatti aprire un varco consentendo che argomenti e considerazioni di natura etico-religiosa incrinino e indeboliscano il principio stesso di laicità con conseguenze anche sul piano giuslavoristico. Precisato ciò, rimane il fatto che il tema dell’identità e della dignità umana sono strettamente legati alla dimensione della laicità. Le ragioni sono duplici: la prima è data dal progressivo disfacimento delle presunte radici cristiane del vivere insieme (Menozzi 2024; Pera 2008, p. 56; Geffrè 2005; Lesti 2024), nonostante tale formula sia stata ampiamente ripresa nei programmi politici delle attuali destre europee. Tale fenomeno di erosione ha finito, infatti, per intaccare il nucleo condiviso di valori etici e culturali ritenuti per lungo tempo indispensabili per una convivenza pacifica e ordinata. L’indebolimento di questo nucleo valoriale condiviso ha avuto molteplici conseguenze, tra cui l’affacciarsi sullo scenario politico-sociale di una pluralità di nuovi attori religiosi. Il principio di laicità si è trovato così a doversi confrontare con rivendicazioni identitarie di natura religiosa del tutto nuove, non solo nello spazio pubblico/istituzionale, ma altresì in quello del mondo del lavoro, tanto pubblico quanto privato. Si tratta di tutti quei casi dove la persona fisica domanda di poter esercitare il diritto ad essere sé stesso (Alpa 2021), o, se si vuole, richiede alle istituzioni o agli attori economici di «lasciar esser l’altro quello che è» (Bobbio 2014, p. 33). Come osserva infatti Ricca: «la questione della laicità oggi pone al centro il tema dell’effettività del diritto di autodeterminazione individuale (...)» (Ricca 2008, p. 70) la cui rivendicazione mette a dura prova tale principio, non solo perché ne altera la tenuta semantica, ma perché più in generale mette in crisi la grammatica utilizzata per equilibrare e gestire la sintassi tra uguaglianza e differenza, tra diritto e religione.

La seconda ragione che lega la dignità della persona al principio supremo di laicità rimanda, invece, alla presenza crescente di comunità di persone provenienti da altri contesti culturali e geografici, ciascuna portatrice di un'identità collettiva che si alimenta di differenti tradizioni culturali, etniche, linguistiche, spesso anche religiose. Tale pluralismo, ormai strutturale, costituisce una sfida per ogni stato che voglia qualificarsi laico. Appare dunque chiaro come la tradizionale dialettica istituzionale tra stato e religioni non esaurisca più il discorso sulla laicità. La sfera d'azione di tale principio ha assunto dimensioni più vaste e interessa, ormai, il modo in cui le istituzioni e gli attori sociali, sia pubblici sia privati, si pongono di fronte al problema delle diversità che innervano la società civile. Questo significa che il modello di laicità elaborato dal giudice costituzionale italiano alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo sia divenuto ormai inadeguato? Direi di no, se non altro per la ragione che accanto alle parole chiave prima indicate, che sicuramente richiamano un passato e delle dinamiche più sedimentate, il giudice costituzionale ha inserito progressivamente formule e richiami normativi che rendono la laicità senza dubbio più consona alle sfide del pluralismo religioso e culturale: il richiamo agli artt. 2 e 3 Cost., alla luce dei quali vanno oggi interpretati gli artt. 7 e 8 Cost., nonché l'espresso richiamo al regime di pluralismo confessionale e culturale fatto nelle sentenze: 203 del 1989; 259 del 1990; 195, 421 e 440 del 1993 e 145 del 1995, accolgono e valorizzano quella dimensione personale che consente, ancora di più, l'applicazione del principio di laicità anche nella sfera privata, compresa, ovviamente, quella lavorativa. A tutto ciò si aggiunga un altro fenomeno che è andato manifestandosi negli ultimi vent'anni: mi riferisco alla metamorfosi della fenomenologia religiosa caratterizzata dal fatto di apparire come fenomeno sempre più "liquido" rispetto al passato, tanto da non poter più essere rinchiuso nella sola dimensione soggettiva del foro interno. Questa rappresentazione "intimista" dello spazio del religioso nel contesto politico-sociale contemporaneo, cara a una certa interpretazione di laicità, non è ormai più in grado di rappresentare la complessità del fenomeno di c.d. "deprivatizzazione del religioso" di cui parlano Kepel (Kepel, 1991; Raynaud, 2008; Habermas 2009) e Casanova (Casanova 2000). Insomma, le religioni, a partire dagli anni Novanta, hanno cominciato, così afferma Silvio Ferrari, a giocare in trasferta e questo «ha posto in crisi i sistemi di regolazione delle diverse sfere sociali in cui è articolata l'attività umana» (Ferrari 2006, p. 200). Un cambiamento che sta penetrando nello stesso *brainframe* delle nuove generazioni che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro generando, accanto al religioso tradizionale, forme di spiritualità secolare, di misticismo o addirittura di religiosità atea. D'altronde lo stesso ateismo, inteso come forma di convinzione antitetica alla dimensione della trascendenza e a una concezione teista del mondo, non rispecchia più le profonde trasformazioni in atto nell'universo della non

credenza (Baldassarre 2020; AA. VV. 2024). Sorge allora spontanea una domanda: questa metamorfosi ha o non conseguenze sul modo d'interpretare il principio di laicità? Senza dubbio sì, nella misura in cui la religione, come fenomeno antropologico e agenzia di senso influisce in varia misura sulla sfera pubblica, sulla vita e sulla stessa area regolata dal diritto, compresa quella lavorativa. Sempre più presente al centro della laicità v'è infatti la biografia delle persone, ovvero la loro dimensione intima, scrive Berzano, che attiene sì, alla sfera delle emozioni e del sentimento e soggiace all'imperativo dell'auto-realizzazione e dell'auto-perfezionamento (Berzano 2014), ma ha inevitabili ricadute verso l'esterno, sia esso un "esterno sociale" o un "esterno aziendale".

Tutto ciò costringe dunque a ripensare e riscrivere, sia i rapporti tra religione e diritto, sia la scansione fra area confessionale e area laica, così come l'antico dualismo fede-ragione.

È evidente che lo slittamento del principio di laicità sul tema identitario e personalistico comporta una ridefinizione dello spazio applicativo di quest'ultimo, in quanto la linea di confine fra sfera pubblica e sfera privata è divenuta molto più porosa consentendo incursioni sempre più frequenti del principio di laicità nella dimensione privata, non solo matrimoniale, ma anche, e qui sta il cambio di passo, lavorativa. Il fenomeno potrebbe apparire, a prima vista, poco significativo, in verità ciò che è cominciato a mutare è il modo in cui le istituzioni, e con esse una parte della cultura giuridica europea, concepiscono ormai il rapporto fra dimensione pubblica e spazio privato e il modo di essere e di stare della persona all'interno della comunità politica e della società civile.

Si tratta di un processo complesso prodotto da più fattori, compresi quelli giuridici, in particolare giurisprudenziali. Rilevante, al riguardo, il peso avuto dalla sentenza dell'Assemblea plenaria della Corte di Cassazione francese del 25 giugno 2014 che segna la fine del complesso iter giudiziario del caso *Afif vs Baby Loup*⁶. Senza l'*affaire Baby Loup*, infatti, non ci sarebbero

⁶ Le tappe di tale vicenda hanno visto coinvolti più organi giudiziari Innanzitutto il *Conseil de prud'hommes* di Mantes-la-Jolie del 13 dicembre 2010 che confermava il giusto motivo del licenziamento. È seguita la conferma della sentenza da parte della Cour d'appel di Versailles del 27.10.2011. A ribaltare l'orientamento della Corte di Appello è intervenuta la *Chambre sociale* della Corte di Cassazione con sentenza del 19.3.2013. Nella quale si legge: «Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public [. Ce principe] ne peut dès lors être invoqué pour priver [les salariés] de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail. La clause du règlement intérieur imposant le respect du principe de laïcité et de neutralité n'étant, selon la cour, ni justifiée, ni proportionnée, l'employeur ne pouvait pas s'en prévaloir pour licencier sa salariée. La Cour de cassation conclut en considérant que le licenciement de la salariée est discriminatoire et donc nul ». Essa ha dunque cassato la

probabilmente state le sentenze della Corte di Giustizia del Lussemburgo sui casi *Achbita* e *Bougnaoui* (Borghi 2019), in quanto il caso *Afif* ha mutato i parametri con cui interpretare i modi di pensare la distinzione fra pubblico e privato in riferimento alla dimensione delle convinzioni personali, comprese quelle religiose (Hennette Vauchez-V. Valentin 2014; R. Benigni 2015). Un cambiamento in forza del quale il pubblico ha finito per “privatizzarsi” cercando di rinchiudere le convinzioni religiose o filosofiche non confessionali nella sfera intima e nascosta del foro interno, e il privato di “pubblicizzarsi” limitando severamente le manifestazioni identitarie di natura religiosa o di convinzione nello spazio pubblico e collettivo. Baubérot definisce tutto ciò come *laicità falsificata* (Baubérot 2011, p. 67) in quanto aspira a trattenere le convinzioni religiose alla sola sfera privata e nel contempo tende a limitare in modo severo le loro espressioni nello spazio pubblico e collettivo. Si è dunque passati dalla *neutralità* dello Stato alla *neutralità* delle persone private. Ed è proprio nell’ambito lavorativo privato che, a partire dal 2014, si sta sperimentando tale metamorfosi, non importa se si tratti di mansioni di *front* o di *back office*. Ciò che viene richiesto con sempre più insistenza è l’impegno ad essere neutrali quando si è insieme agli altri: a scuola, per le vie cittadine, sui mezzi di trasporto e ovviamente al lavoro, sia esso pubblico o privato. Si tratta di una sorta di nuova forma di *marranismo*.

2. Il mito della “neutralità” come obiettivo strategico per la risoluzione dei conflitti in ambito lavorativo

Se nella Spagna e Portogallo del XV secolo gli ebrei, dopo la conversione forzata, furono costretti ad essere sé stessi in segreto e *cristianos nuevos* in pubblico (Di Cesare 2018), anche oggi in ambito lavorativo, in sempre più casi si chiede di essere laici e neutrali fuori e persone di fede o di diversa convinzione

sentenza del giudice di Versailles e rinviato il caso alla Corte d’Appello di Parigi, la quale nella sua pronuncia del 27.11.2013 ha confermato il giudizio del *Conseil du prud’hommes de Mantes-la-Jolie*. Per giustificare la sua decisione la Corte d’Appello di Parigi ha elaborato il concetto di “impresa di convinzione” distinto da concetto di “impresa di tendenza”. Il 16.6.2014 il caso è sottoposto al giudizio della Assemblea plenaria della Corte di Cassazione: il procuratore generale presso la Cassazione decide a favore del rigetto del ricorso confermando il licenziamento. Non avendo presentato ricorso alla Corte edu, gli avvocati Waquet e Henry hanno sottoposto la questione al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), presso il quale hanno presentato un’istanza il 18 giugno. Il 10.8.2018, l’UNHRC ha emesso un parere non vincolante in cui si afferma che il licenziamento di Fatima Afif costituisce una «discriminazione sulla base del credo religioso». Il Comitato ritiene infatti che le decisioni dei tribunali francesi contraddicano gli articoli 18 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

dentro. In altre parole, i singoli cittadini devono spogliarsi e rinunciare, nel momento in cui agiscono in una sfera interpersonale non confessionale o etnica, a quelle parti di loro stessi che non sono comuni, in quanto espressione della propria specificità etnica, culturale o religiosa. Ciò che con sempre più insistenza viene richiesto è di rinunciare a tutto ciò che provoca divisione e differenziazione: «le devoir du citoyen serait alors» – osserva la Vauchez – «de respecter la neutralité religieuse, mais plus largement spirituelle, de la Polis. Au renoncement à recourir à des arguments religieux dans le travail de définition de la loi correspondrait le renoncement à afficher sa particularité dans les lieux où se met en place le travail commun – notamment les particularités religieuses, quelles que soient leurs modalités d’expression, y compris le vêtement» (Hennette Vauchez-Valentin 2014, p. 18).

Un processo, il dover essere neutri, che si sta sempre più dilatando. In Francia sono vincolati alla neutralità i c.d. “partecipanti al servizio pubblico”, tra i quali vi rientrano i genitori che accompagnano i figli a scuola, così ha deciso il Tribunale di Montreuil il 22.11.2011. Così come tenuti al dovere di neutralità sono i c.d. “collaboratori occasionali di servizio pubblico” secondo quanto previsto dall’ *Haute Conseil à l’intégration* nella Raccomandazione n. 4 del marzo del 2010. A controbilanciare questo orientamento è intervenuto nel 2013 il Consiglio di Stato francese il quale, in seguito a un ricorso del “Difensore dei diritti”, ha stabilito che né i partecipanti al servizio pubblico, né i collaboratori occasionali di servizio pubblico sono tenuti all’obbligo di neutralità, «seules des considération liées à la nécessité de prévenir un trouble à l’ordre public pourraient justifier que la liberté religieuses, par exemple, de parents accompagnateurs de sorties scolaires, soit restreinte» (Hennette Vauchez-Valentin 2014, p. 35).

Al netto di come la si pensi sta di fatto che il principio di neutralità, così come quello di laicità, sono tutt’altro che imparziali, in quanto si fondano sull’esclusione e sulla selezione: i “neutrali” hanno, di fatto, il potere, in nome della laicità, di decidere quali comunità religiose e quali comunità etnico-culturali escludere e quali ammettere. La laicità può trasformarsi, così, in fattore di esclusione e non d’inclusione, trasformandosi, paradossalmente, in fonte di discriminazione: «Les débats français contemporains sur la laïcité » – infatti – « produisent indissociablement une exclusion de certaines communautés religieuses et un renforcement de la figure de l’Etat qui revendique les atours de la laïcité» (Hennette Vauchez-Valentin 2014, p. 37).

È evidente che questa linea interpretativa presuppone un’idea di laicità intesa come forza capace di escludere il religioso dall’arena del dialogo pubblico, in modo da creare una diga fra la sfera pubblica e quella privata; tra cittadinanza e coscienza, con la conseguente estromissione del fattore religioso dal linguaggio utilizzato per definire le coordinate dell’ordinamento giuridico e politico della società, in quanto espressione di arretratezza e di

oscurantismo. Si tratta dunque, osserva sempre la Vauchez, di un modello di laicità che richiama l'idea di una sfera pubblica dove la presenza della religione deve essere cancellata e dove non c'è spazio per una società pluriconfessionale: «la laïcité ainsi défendue porte l'idée d'une sphère publique 'sans confession' et non pluriconfessionnelle» (Hennette Vauchez-Valentin 2014, p. 18). La scuola è l'incubatore primario dove diffondere tale modello, lo spazio lavorativo il contesto dove applicarlo.

3. Le torsioni del principio di laicità e della categoria di 'neutralità' nell'orizzonte giuslavoristico

Giusto o sbagliato che sia, questo schema interpretativo parte dal presupposto che il pensiero religioso non è fatto solo di preghiere, di liturgie e di principi teologici, ovvero non si limita alla sola dimensione spirituale/liturgica, ma è dotato di una portata sociologica e finanche antropologica. Esso spesso si declina più in ortoprassi che in ortodossia, insomma, non è alternativo al pensiero laico, ma copre un'area che per buona parte si sovrappone agli spazi in cui questo proietta le sue implicazioni pratiche. Questo significa che la categoria della distinzione degli ordini non può essere usata oltre misura, dal momento che la religione è anche cultura, cosicché la sfida attuale della laicità sembra essere, non tanto quella dell'esclusione e marginalizzazione del religioso, come auspicato dalla *Nouvelle laïcité*, ma piuttosto della gestione di culture e modi di essere e di agire religiosamente e areligiosamente motivati.

Il quadro finora descritto solleva dunque due precisi interrogativi: primo: nella sfera privata il principio di laicità opera allo stesso modo che in quella pubblica? Secondo: i vari modelli di laicità, con tutto il loro apparato qualificativo: laicità positiva, militante, asimmetrica, pratica etc., hanno ancora senso di esistere quando ci si sposta nella sfera giuslavorista, soprattutto se privata?

In merito al primo punto pongo una ulteriore domanda: mi chiedo, cioè, se i giudici italiani nel risolvere questioni di licenziamento o di mancata assunzione per motivi riconducibili al fattore religioso/culturale dovranno rimanere fedeli alla definizione di laicità elaborata e confermata nel tempo dalla Corte costituzionale, oppure si avvicineranno al modello di laicità più arcigno elaborato dai giudici della Corte di Giustizia della Unione europea? Ancora, in ambito lavorativo l'appartenenza religiosa come dovrà essere interpretata: come un aspetto a sé stante del tutto separato dal vivere quotidiano, dove le scelte personali, soprattutto se religiose, o più in generale di convinzione, non possono e non devono trovare spazio al di fuori della dimensione intima del foro di coscienza o della sfera domestica, oppure dovrà prevalere una lettura olistica del rapporto lavoro-religione-convinzione, dove la sfera dello

spirituale/religioso e culturale dovrà considerarsi parte integrante di un tutto inscindibile?

In merito al secondo punto, invece, è indubbio che tra tutti i principi fondamentali che concorrono a definire la forma di Stato, quello di laicità risulta essere il più aggettivato. L'aggettivo definisce la sostanza, ma ancor più richiama le differenti *policy* ispirate alla laicità. Ovviamente queste ultime hanno natura spuria in quanto si contaminano fra loro, così che il rigore della *laïcité de combat* può convivere con le aperture della *laicità positiva* e le dinamiche della *laicità pratica*. V'è dunque da chiedersi se tali differenze, presenti nel settore pubblico, si riproducano anche nell'organizzazione del lavoro, in particolare modo privato. Più elementi fanno propendere per il no, in quanto in ambito aziendale non interessa tanto quale modello di rapporto fra sfera religiosa e sfera politica debba prevalere, ciò che rileva, piuttosto, e quale *policy* aziendale garantisca il minor grado di conflittualità etnico-religiosa-culturale al fine di garantire il più alto tasso di profitto e una sicura e ampia attuazione del diritto di libertà d'impresa. In tal senso le diversità e peculiarità fra i vari modelli di laicità elaborati a livello di ordinamenti interni tendono, in ambito lavorativo privato, a stemperarsi a vantaggio di una concezione di laicità più trasversale e ibrida, anche se, almeno a livello di diritto euro-unitario, debitrice in più parti del modello mitteleuropeo maturato nel triangolo franco-belga-tedesco⁷. Nel caso *Achbita* del 2017⁸, così come nel caso *L.F. v S.C.R.L.* del 2022⁹, il giustificato motivo di licenziamento al fine di garantire la "neutralità" aziendale non rispondeva infatti a logiche di convivenza o di ordine pubblico, ma a mere esigenze di strategia d'impresa dettate dalle richieste dei clienti/committenti, in quanto è risaputo che l'imprenditore alla fine produce per fornire ai clienti, che sono anche consumatori, i prodotti che desiderano¹⁰. Come osservava Von Mises, non bisogna mai dimenticare che «profitti e perdite sono gli strumenti per mezzo dei quali i consumatori/clienti

⁷ *Charte de la laïcité et de la diversité*: Groupe Paprec, in www.paprec.com/wp-content/uploads/2020/11/charte_de_la_laicite_paprec.pdf (visitato il 5 gennaio 2025)

⁸ C. Giust. (Grande Sezione) 14. 3. 2017, *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV*. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie. Si legga a commento: (Weiler, J.H.H. 2018)

⁹ C. Giust. (Seconda Sezione) 13.10.2022, *L.F. c. S.C.R.L.* Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal du travail francophone* di Bruxelles.

¹⁰ I direttori responsabili di un'impresa hanno un solo obiettivo da raggiungere: il profitto. Stabilito questo come realizzarli può essere lasciata alla decisione di ciascun direttore. Il direttore di un ramo dell'attività produttiva non è infatti un semplice impiegato salariato il cui obbligo consiste nell'esecuzione coscienziosa di un compito che gli è stato assegnato. «Deve contribuire il meglio che può» – osserva (Von Mises, 2011, p. 46) – «il successo dell'impresa alla quale è legato. La sua condotta sarà soggetta alla valutazione di un inflessibile tribunale: il conto dei profitti e delle perdite, perché negli affari c'è una sola cosa che conta: il successo».

tengono sotto controllo tutte le attività economiche»¹¹ (Von Mises, 2011, p. 46; M. Crozier 1969, p. 327). Ovviamente, non solo l'imprenditore dipende dai consumatori, anche i salariati e le salariate, come le signore *Achbita*, e *Bouagnaoui*¹², legano il loro destino lavorativo ad essi. E ciò è tanto più vero quanto più l'attività lavorativa, avvicinando il lavoratore dipendente al consumatore, amplifica l'importanza del fattore umano riducendo, da un lato la libertà personale dell'imprenditore o della dirigenza nelle decisioni in materia di assunzione, organizzazione o di fine rapporto, e, dall'altra, indebolendo la posizione delle lavoratrici e lavoratori dipendenti, soprattutto se etnicamente e religiosamente più vulnerabili.

4. Quadro conclusivo

In sintesi:

- a) La laicità nell'ambito del lavoro privato non può ridursi solo a una questione di simboli sul corpo; a problematiche connesse alle festività o all'organizzazione della mensa e degli orari di lavoro. Essa assume ormai un significato ben più complesso di natura antropologica che coinvolge la persona nella sua totalità cosicché la fede o la convinzione, quale che sia, va rispettata nella sua alterità e irriducibilità¹³. In tal senso si può senza dubbio pensare di limitare sul lavoro le manifestazioni di fede o di convinzione per ragioni di igiene o di sicurezza, ma, mi chiedo: lo si può fare per salvaguardare l'immagine dell'azienda e soddisfare le richieste di un cliente poco sensibile a una visione plurale della società e allergico a una certa cultura o a una specifica fede?
- b) Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia mi sembra d'intravedere in filigrana il tentativo di superare il modello di "laicità liberale" a favore di

¹¹ Interessante il punto in cui l'autore evidenzia come le *élite* amministrative e quelle imprenditoriali si siano nel tempo ravvicinate imparando a parlare lo stesso nuovo linguaggio della razionalità moderna entro il quale risiede anche il principio di laicità. Ad esempio l'influenza dei metodi egualitari della scuola pubblica si è estesa a tutte le grandi organizzazioni private con lo sviluppo dei concorsi, degli esami e delle valutazioni impersonali.

¹² *C. Giust* (Grande Sezione), 4. 3. 2017, *Bouagnaoui c. Micropole Univers SA*. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cassazione francese.

¹³ «(...) è necessario acquisire consapevolezza» – osserva (Oliosì 2023, p. 131) – «anche dell'importanza delle religioni innanzi tutto sul piano dell'elaborazione del senso dell'esperienza individuale, e quindi della sua caratura antropologica, prima ancora che sul piano delle qualificazioni giuridiche. Solo comprendendo quanta religione sia annidata e, per alcuni versi, soluta nel vivere individuale e collettivo di ciascuna comunità e di ciascun individuo».

uno schema vicino al concetto di “Nuova laicità”¹⁴, in forza del quale i singoli cittadini/cittadine, sia che lavorino nel pubblico, sia che operino nel privato svolgendo mansioni di servizio pubblico o operino nel privato in contatto o non con i clienti, devono rinunciare, o quanto meno contenere, la propria identità etnico-religiosa. La domanda da farsi, allora, è la seguente: la pretesa di uno spazio neutrale/laico nell’azienda da parte dell’imprenditore è o non ragionevole? Per decidere sulla neutralità è meglio un approccio assiologico o utilitaristico?

- c) La giurisprudenza dei giudici del Lussemburgo e di una parte della magistratura ordinaria in Europa ha finito per rafforzare la logica dell’“apparenza” e della “dissimulazione”: bisogna apparire il più possibile neutrali e per fare ciò è necessario dissimulare la propria identità religiosa e di convinzione, ovvero, è necessario non manifestare in ambito lavorativo nessuna fede e alcuna convinzione, a meno che non si operi in un “ente di tendenza” o “di convinzione”. Domanda: una *policy* aziendale di questo tipo favorisce o non i processi d’integrazione? Assicura un migliore clima lavorativo? Garantisce migliori *performance* produttive? O, viceversa, v’è da parte del datore di lavoro un uso improprio del principio di laicità? L’invocazione alla laicità non serve forse, in alcuni casi, a dissimulare altri motivi meno nobili di natura, ad esempio, xenofoba, razziale o di discriminazione di genere?
- d) È indubbia l’influenza avuta dal pensiero femminista europeo nel definire le nuove frontiere della laicità. La formula *The private is political* ha reso evidente che non si può pensare di combattere per i diritti e le libertà operando solo nella sfera pubblica, è necessario intervenire, giustamente, anche in quella privata, in quanto proprio lì un gran numero di ineguaglianze trovano la loro origine senza venire prese in considerazione dal diritto. In tal senso si sta sempre più consolidando la convinzione che ciò che accade nella sfera privata, compresa le dinamiche di fede in ambito lavorativo, hanno rilievo politico e devono divenire terreno d’intervento pubblico

¹⁴ La c.d. *Nouvelle Laïcité* si ispira ad una concezione essenzialmente restrittiva delle libertà individuali, diversamente da quanto faceva la legge del 1905. Con la scusa di voler adeguare il principio di laicità del 1905 in verità si sta cercando di imporre un modello di laicità del tutto nuovo fondato su due assiomi fondamentali: a) l’imposizione della neutralità religiosa non solo allo stato ma anche alle persone private; b) l’indebolimento se non addirittura la cancellazione del principio di separazione a vantaggio del principio di neutralità dello stato inteso in chiave giurisdizionalista, ovvero attraverso un controllo e finanche un aiuto e sostegno del religioso da parte del potere pubblico al fine di meglio controllarlo. «Les deux idées sont cohérentes et complémentaires – osserva (Hennette Vauchez S.-Valentin V. 2013, p. 21) – se met en place une sorte de laïcité sans séparation».

riducendo così il raggio d'intangibilità della sfera privata e di autonomia individuale nell'interesse dell'impresa. Condivisibile o non tale indirizzo?

- e) Ancora: la tecnica dell'«accomodamento ragionevole»¹⁵ qualificato nel 2021 dalle Sezioni Unite civili della Cassazione italiana nel caso Coppoli¹⁶ come “laicità pratica”¹⁷ potrebbe, per come è stata descritta (Mazzola R. 2022; Colaianni N. 2021), essere applicata nel mondo del lavoro privato? Il tema della ‘mitezza’ e della diversità inclusiva rientrano tra gli obiettivi strategici di una azienda? È accettabile in ambito aziendale privato un modello di laicità non ‘neutralizzante’, ovvero che non neghi, così si legge nella stessa sentenza, «le peculiarità e identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell'intimità della coscienza dell'individuo»¹⁸? Una idea di laicità fondata su un concetto «inclusivo e aperto di neutralità e non escludente di secolarizzazione¹⁹», capace di riconoscere la dimensione religiosa presente nella società e in grado di non negare né misconoscere «il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società»²⁰ (Gisel 2024, p. 385 ss.) e compatibile con il diritto di libertà di impresa?

Infine, un ultimo dubbio: le tecniche che accompagnano le trattative sindacali potrebbero servire ad accomodare questioni di natura etnico-religiosa e culturale dando così applicazione pratica al principio di laicità?

Lascio aperti questi interrogativi e ad altri il compito di trovare possibili risposte.

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (2024), *The complex world of philosophical and non-religious beliefs. Legal and social profiles-Le monde complexe de la croyance philosophique et non religieuse. Profiles juridiques et sociaux*, in Mazzola R., Angelucci A., Baldassarre S. (a cura di), *Proceedings of the XXXIIth Annual Conference, Venice, 12-15 May 2022-Actes di XXXIIth colloque annuel Venice, 12-15 May 2022*, Ed. Comares, p. 376 ss.

Alpa G. (2021), *Il diritto di essere se stessi*, Nave di Teseo, p. 458 ss.

¹⁵ § 19 Cass., S.U. 6. 7. 2021, n. 24414.

¹⁶ § 19 Cass., S.U. 6. 7. 2021, n. 24414.

¹⁷ «(...) della laicità come metodo, un metodo in grado di accomunare credenti e non credenti e di fra coesistere e dialogare fra loro le diverse fedi e convinzioni attraverso il rifiuto di chiusure dogmatiche contrapposte» (§ 19 Cass., S.U. 6. 7. 2021, n. 24414).

¹⁸ § 13.1 Cass., S.U. del 6.7. 2021, n. 24414.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

- Baldassarre S. (2020), *Codice europeo della libertà di non credere. Normativa e giurisprudenza sui diritti dei non credenti nell'Unione Europea*, Nessun Dogma, p. 526 ss.
- Baubérot J. (2011), *Libertà religiosa e laicità in Francia*, in *Lessico di Etica pubblica*, p. 59 ss.
- Benigni R. (2015), *L'«affaire Baby Loup» e la «laïcité» nel rapporto di lavoro privato*, in *QDPE*, p. 689 ss.
- Berzano L., (2014), *Spiritualità senza Dio?*, Mimesis, p. 15 ss.
- Bin R. (2019), *Quanto è laica la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle questioni eticamente sensibili?* Atti Convegno «30 anni di Laicità dello Stato. Fu vera gloria?», Firenze, 27-28 settembre 2019, in *Forum Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=30-anni-di-laicita-dello-stato-fu-vera-gloria.
- Bobbio N. (2014), *Elogio della mitezza*, in Bobbio N. (2014), *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Il Saggiatore, p. 31 ss.
- Borghì A. (2019), *Sulla libertà di manifestare le proprie opinioni religiose nel luogo di lavoro: brevi note in merito ai casi Achbita e Bougnaoui*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), p. 1 ss.
- Brunelli G. (2013), *La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi*, in *AIC*, p. 1 ss.
- Casanova J. (2000), *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Il Mulino, p. 420.
- Casuscelli G. (2009), *La “supremazia” del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 1 marzo, p. 1 ss.
- Colaiani N. (1989), *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica*, in *Foro it.*, I, c. 1332.
- Colaiani N., (2021) *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 21 giugno, p. 1 ss.
- Crozier M. (1969) *Il fenomeno burocratico*, Etas Kompass, p. 334 ss.
- Dalla Torre G. (2009), *Metamorfosi della laicità*, in Aa.Vv., *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, Zamagni S., Guarneri A., (a cura di), il Mulino, p. 143 ss.
- Di Cesare D. (2018), *Marrani. L'altro dell'altro*, Einaudi, p. 120 ss.
- Domianello S. (2022), *“Pluralismo religioso e democrazia transculturale”: un ricostituente per il sistema costituzionale delle fonti in materia religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in www.statoechiese.it, 21 novembre, p. 1 ss.
- Ferrari A. (2023), *La laicità importuna: laicità costituzionale e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 17 aprile, p. 63 ss.
- Ferrari S. (2006), *Laicità asimmetrica*, in *Il Regno-Att.*, p. 200 ss.
- Geffrè G. (2005), *La crisi dell'identità cristiana nell'era del pluralismo religioso*, in *Concilium*, p. 23 ss.
- Gisel P. (2024), *Aprire la scatola nera del religioso*, in *Il Regno-doc.*, p. 385 ss.
- Guerzoni L. (1967), *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, in *Arch. Giur.*, p. 61 ss.;
- Guerzoni L. (1992), *Considerazioni critiche sul “principio supremo” di laicità dello Stato alla luce dell'esperienza giuridica contemporanea*, in *Il dir. eccl.*, p. 86 ss.

- Habermas J. (2009) *La rinascita della religione: una sfida per l'autocomprensione laica della modernità?* In Ferrara A. (2009), *Religione e politica nella società post-secolare*, Meltemi, p. 32 ss.
- Hennette Vauchez S.-Valentin V. (2014), *L'affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité*, in *LGDJ*, p. 116 ss.
- Kepel J. (1991), *La rivincita di Dio*, Rizzoli, p. 264 ss.
- Lesti S. (2024), *Il mito delle radici cristiane dell'Europa. Dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri*, Einaudi, p. 320 ss.
- Mazzola R. (2022), *Ennesime considerazioni in merito alla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione*, n. 24414 del 9 settembre 2021, in *il Dir. eccl.* p. 334 ss.
- Menozzi D. (2024), *Il mito delle radici cristiane dell'Europa. L'analisi storica di Sante Lesti*, in *il Regno-Att.*, p. 229 ss.
- Olios F. (2023), *Giustificati motivi per essere madre (?) Per una lettura interculturale di maternità, lavoro e appartenenza religiosa*, in *Calumet – intercultural law and humanities review*, p. 126 ss.
- Pasquali Cerioli J. (2023), *Laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 23 gennaio, p. 83 ss.
- Pera M. (2008), *Perché dobbiamo dirci cristiani*, Mondadori, p. 208 ss.
- Raynaud P. (2008), *Fine dell'illuminismo o fine della religione*, in *Aspenia*, p. 195 ss.
- Ricca M. (2008), *Dike meticcina. Rotte di diritto interculturale*, Rubettino, p. 265.
- Sicardi S. (2007), *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *AIC*, p. 31.
- Von Mises L. (2011), *Burocrazia*, Soveria Mannelli, p. 161.
- Weiler J.H.H. (2018), *Je suis Achbita!*, in *Published by Oxford University Press on behalf of The New York University School of Law*, p. 28 ss.
- Zagrebelsky G.-Marcenò V. (2018), *Giustizia costituzionale. Oggetti, procedimenti, decisioni*, il Mulino, 2018.
- Zanon N. (1998), *Premesse ad uno studio sui "principi supremi" di organizzazione come limiti alla revisione costituzionale*, in *Giur. Cost.*, p. 1912 ss.